



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 3 marzo 2016, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva,

approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Galzignano Terme (PD) con nota prot. n. 1078 del 4 febbraio 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 0001361 del 04.02.2016;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Asolo (TV) con nota prot. 136 del 4 gennaio 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 0000070 del 07.01.2016;

VISTA l'ordinanza n. 16/2016 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITI i relatori Cons. Elena Brandolini e Referendario Daniela Alberghini;

Considerato in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Galzignano Terme (PD), con la suindicata nota ha formulato, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la seguente richiesta di parere *<La sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione nr. 27/SEZAUT/2015/QMIG del 18/09/2015 ha stabilito che deve essere garantita la riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente rispetto al rapporto medio conseguito nel triennio 2011-2013 nel rispetto della lettera a) art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006 nr. 296.*

Alla luce di questo obbligo si chiede se per calcolare la spesa corrente nel triennio di riferimento (2011-2013) si possa ricorrere ad una rilevazione

extra-contabile per estrapolare quelle spese non più presenti negli anni successivi a seguito di diversa scelta gestionale (es. esternalizzazione servizio rifiuti con corrispettivo) o per diversa metodologia di contabilizzazione dei movimenti di bilancio (determinazione dell'IMU al lordo con previsione in spesa del trasferimento allo Stato per alimentazione del fondo di solidarietà esclusivamente per l'esercizio 2013)>.

Analoga richiesta di parere è stata formulata, con la nota in epigrafe richiamata, dal Sindaco del Comune di Asolo (TV) il quale, nel premettere che il Comune <per l'anno 2015 non riesce a garantire la riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente da ricondursi a motivi di contabilizzazione negli anni 2012 e 2013 di straordinarie partite di spesa corrente (...) come prevede il comma 557 lett. a) dell'art. 1 della L. 296/2006 e secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 27 nell'Adunanza del 14/09/2015> formulava, tra gli altri, anche il quesito finalizzato a conoscere se: "3) E' possibile nel calcolo del parametro di riduzione della spesa di personale sulla spesa corrente, sterilizzare i valori disomogenei, quali quello relativo alla modalità di contabilizzazione del fondo di solidarietà comunale operato in modo diverso nel triennio 2011-2013 rispetto al 2015.....". Precisava in proposito: <ci si riferisce agli importi previsti nel bilancio per l'IMU, che per effetto del disposto dell'art. 6 del dl 16/2014, dal 2014 devono essere conteggiati obbligatoriamente al netto della quota destinata all'alimentazione del fondo di solidarietà e non più al lordo, come era invece possibile nel 2012 e 2013 e come è

stato fatto in questo Comune. Nel 2012 e 2013, quando ancora non vi era questa disposizione normativa, la contabilizzazione dell'IMU dallo Stato è avvenuta al lordo dell'importo del fondo di solidarietà comunale, e non al netto come avvenuto nel bilancio 2015 ai sensi del D.L. 16/2014. Tale importo (.....) incide in maniera significativa, anzi determinante nella verifica del parametro di riduzione della spesa di personale sulla spesa corrente, impedendo a questo Comune di rispettare il parametro per il 2015>.

Ritenuto in

DIRITTO

I. Preliminare all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la verifica della sussistenza, in specie, dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l'ammissibilità dei richiesti pareri, quali indicati dalla Sezione delle Autonomie attraverso l'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 (con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l'uniformità di comportamento e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere, a seconda del carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione e la tempistica) e la deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006 (che ha definito la nozione di contabilità), nonché quali definiti dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di Controllo (intervenuta sulla questione nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) con la deliberazione n. 54/CONTR/2010, che ha ulteriormente precisato la nozione di contabilità pubblica cd. "*strumentale alla funzione consultiva*".

In altri termini, la Sezione deve verificare e valutare la sussistenza, nel caso al suo esame, dei presupposti legittimanti l'esame nel merito del parere, ossia: la concomitante sussistenza dei requisiti soggettivi (legittimazione alla richiesta) e oggettivi della richiesta. In relazione a tale ultimo presupposto, si evidenzia che:

- i pareri sono previsti esclusivamente nella materia della contabilità pubblica;
- devono avere rilevanza generale;
- non implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti;
- non devono creare commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte né essere oggetto di esame da parte di altri Organi.

Occorre, in sostanza, accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito implichi o meno valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere ed occorre, altresì, verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della Procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Quanto alla nozione di contabilità pubblica cui riferirsi per la verifica dell'ammissibilità oggettiva delle richieste di pareri, si osserva che la funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo non è di portata generale, bensì limitata unicamente alla "*materia di contabilità pubblica*" la quale, anche se da intendersi "*in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*", non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio (cfr.: del. Sez. Autonomie n. 5/AUT/2006 e SS.RR n. 54/CONTR/2010 cit.).

II. Ciò precisato, la Sezione osserva che i quesiti formulati dai Sindaci dei Comuni di Galzignano Terme e di Asolo soddisfano entrambe le condizioni di ammissibilità: soggettiva in quanto le rispettive richieste sono formulate ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. dagli organi politici di vertice e rappresentanti legali dei rispettivi Comuni e oggettiva in quanto le questioni portate all'esame rientrano nel perimetro della "*materia della contabilità pubblica*", quale sopra definito.

I quesiti possono, pertanto, essere esaminati nel merito.

III. Si premette che in relazione alla verifica del rispetto della norma vincolistica sulla spesa di personale è stato lo stesso legislatore che, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne ha stabilito il parametro di

riferimento. Infatti, a seguito della conversione in legge del d.l. 90/2014 (recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") avvenuta con L. 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato disposto che *<Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione>*(art. 3, comma 5bis che introduce, dopo il comma 557-ter il comma 557-quater all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

In conseguenza la novella legislativa ha individuato in modo esplicito, diversamente da quanto avveniva in precedenza, la base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale (*"valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*), colmando così quella lacuna legislativa, presente nel comma 557, che aveva indotto la Sezione delle Autonomie di questa Corte (delibere n. 2/SEZAUT/2010/QMIG del 12 gennaio 2010 e n. 3/SEZAUT/2010/QMIG del 29 gennaio 2010) a individuare in via pretoria il parametro di raffronto nella spesa dell'esercizio precedente, *"in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili"* (parametro temporale cd.

“dinamico”).

In merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito dell’introduzione del comma 557 *quater*, si è pronunciata la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, dapprima con deliberazione n. 25/SEZAUT/2014/QMIG e, successivamente, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015 in cui da un lato, stante il chiaro tenore letterale della norma, è stato ritenuto che la novella legislativa ha determinato *<un riferimento temporale non dinamico (a scorrimento) bensì fisso ed invariabilmente riferito al triennio 2011-2013, in ragione, come precisato nella delibera di questa Sezione n. 25 del 2014, della natura particolarmente stringente dei vincoli assunzionali e di spesa vigenti in quel periodo>* (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/2015/QMIG) e, dall’altro, si è osservato come le disposizioni in esame siano state ulteriormente modificate dal comma 424 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) *<di tal che nel computo del limite di spesa di cui al comma 557 – fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria del bilancio dell’ente - non devono essere prese in considerazione le spese sostenute per il personale ricollocato delle province (cfr. deliberazione n.19/SEZAUT/2015/QMIG)>* e come costantemente il Giudice delle leggi abbia affermato che le disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale *“assurgono a principi fondamentali della legislazione statale”* (cfr. Corte Cost., sentenza n. 69/2011) e *“costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della*

finanza pubblica" (cfr. Corte Cost., sentenza n. 108 del 2011; n. 148/2012; n. 27/2014).

Nel contempo la Sezione delle Autonomie, con la richiamata deliberazione, ha stabilito, l'immediata cogenza delle disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla stregua del parametro fissato dal comma 557 *quater*.

III.1. Ciò doverosamente premesso, si osserva che la questione oggetto dei richiesti pareri concerne l'individuazione delle specifiche modalità applicative ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2011-2013, assunta a parametro di riferimento per la verifica nel 2014 della riduzione richiesta dall'art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296 del 2006. In particolare viene chiesto di stabilire se sia possibile, sulla base di rilevazioni extra-contabili, estrapolare dal calcolo della spesa corrente del triennio di riferimento quelle spese che, seppur sostenute negli esercizi 2011-2013, non risultino più presenti negli esercizi successivi a causa di una diversa scelta gestionale dell'Amministrazione, come ad esempio nel caso di esternalizzazione servizio rifiuti con corrispettivo, oppure perché conseguenti al mutato criterio di contabilizzazione dei movimenti di bilancio, quali: la contabilizzazione dell'IMU, compresa nel bilancio relativo all'esercizio 2013 tra le spese correnti al lordo del trasferimento allo Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228

(legge di stabilità 2013), che, a decorrere dall'esercizio 2014, in virtù dell'articolo 6, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, deve essere iscritta in parte entrata al netto dell'importo versato al bilancio dello Stato per costituire la dotazione del menzionato Fondo di solidarietà comunale.

In relazione a quest'ultima ipotesi si è già pronunciata la Sezione regionale di controllo per la Liguria con deliberazione n. 80/2015/PAR del 17 dicembre 2015 risolvendo la prospettata questione in senso affermativo. La Sezione di controllo ligure, infatti, ha ritenuto *<in linea con gli indirizzi di orientamento formulati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2013/QMIG del 26 luglio 2013, dalla quale si ricava che, ove dall'introduzione di nuove regole di imputazione contabile derivino riflessi sul piano dell'applicazione di norme di coordinamento di finanza pubblica che assegnano rilievo all'andamento nel tempo di determinate risultanze di bilancio, occorre individuare i rimedi opportuni per ristabilire la coerenza nella serie storica dei dati considerati, i quali devono essere ricostruiti sulla base di criteri omogenei>* che *<in sede di determinazione del parametro di riferimento cui va commisurata, per l'anno 2014, la riduzione richiesta dall'art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296 del 2006, l'Ente può calcolare l'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2011-2013 scomputando dal totale della spesa corrente del 2013 la quota dell'imposta municipale propria riversata al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale>* all'uopo osservando *<che tale correttivo è idoneo*

a neutralizzare, ai fini della verifica dell'andamento del rapporto fra i due aggregati di spesa considerati dalla norma in questione, le conseguenze distorsive derivanti dall'applicazione di diversi criteri di contabilizzazione per il medesimo fatto gestionale ugualmente verificatosi in entrambe le annualità prese a riferimento, e consente quindi di valutare il rispetto dell'obbligo normativo previa riconduzione ad omogeneità dei dati relativi alle grandezze da comparare>.

L'orientamento espresso dalla Sezione di controllo per la Liguria appare di pregio in quanto attraverso la "sterilizzazione" degli effetti derivanti da eventi comunque eccezionali, sottratti ad una scelta amministrativa dell'ente (in specie: diversi criteri di contabilizzazione per il medesimo fatto gestionale ugualmente verificatosi nelle diverse annualità prese a riferimento), di fatto, si riconducono ad omogeneità i dati relativi della serie storica da comparare con evidenti ricadute positive nel computo del rapporto tra le spese di personale e il totale di spese correnti.

Tuttavia, sul punto, questa Sezione non può ignorarsi il consolidato orientamento che induce a diversa conclusione.

III.2. Va in proposito ricordato che già le Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 27/CONTR/11, avevano fissato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: *"per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di*

procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario - ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici".

Il che di per sé porta ad escludere qualsiasi possibilità di calcolare la spesa corrente nel triennio di riferimento (2011-2013) ricorrendo ad una rilevazione extra-contabile.

A sua volta la Sezione delle Autonomie, nel dirimere il contrasto interpretativo insorto tra Sezioni regionali di controllo in relazione all'esigenza, avvertita da un comune di esigue dimensioni demografiche, di contemperare il necessario rispetto degli obblighi di riduzione della spesa di personale richiesti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 con il verificarsi di una serie di eventi, che, determinando un estemporaneo incremento di spesa nell'annualità base da prendere a riferimento, avrebbe impedito il ricambio delle professionalità infungibili nella propria dotazione organica, con la deliberazione n. 25 del 2014, nel richiamare le proprie precedenti deliberazioni n. 6/2012 e n.27/2013 in cui la stessa ha ampiamente esposto le ragioni che inducono a *<privilegiare interpretazioni il più possibile aderenti al tenore letterale delle norme, rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie, anche se queste ultime possono sembrare comprensibili nell'ottica di favorire gli enti, soprattutto di minore dimensione demografica, che versano in situazioni di deficit di competenze>*, proprio in relazione alla novella legislativa di cui al comma 557-*quater* ha evidenziato che *<A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557-*quater*, della*

legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali>, all'uopo precisando che nel delineato contesto, le possibili ed eventuali oscillazioni di spesa intercorrenti tra un'annualità e l'altra, anche qualora causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano comunque <fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento>.

Inoltre, quanto al parametro riferito al triennio 2011-2013, la Sezione delle Autonomie già in quella sede ne aveva evidenziato la natura di <parametro fisso ed invariabile>, principio in seguito confermato con la richiamata deliberazione n. 27/SEZAUT/2015/QMIG.

III.3. Fermo quanto sopra, non ignora questa Sezione l'autorevole orientamento affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2013/QMIG in virtù del quale ove dall'introduzione di nuove regole di imputazione contabile derivino riflessi sul piano dell'applicazione di norme di coordinamento di finanza pubblica che assegnano rilievo all'andamento nel tempo di determinate risultanze di bilancio, occorre individuare i rimedi opportuni per ristabilire la coerenza nella serie storica dei dati considerati, i quali devono essere ricostruiti sulla base di criteri omogenei, tuttavia lo stesso, a parere della Sezione, non sembrerebbe applicabile ai casi prospettati dai Comuni di Galzignano Terme e Asolo in quanto:

1) in relazione al diverso metodo di rilevazione contabile dell'IMU, in

virtù dell'intervenuto art. 6, del decreto-legge n. 16 del 2014, in base al quale:*<1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato>* la novella legislativa dispone già la possibilità per i Comuni di effettuare rettifiche contabili per l'esercizio 2013 al fine di consentire agli stessi di uniformarsi al principio ivi contenuto (art. 6, comma 1, secondo capoverso: *<Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267>*;

2) quanto alla possibilità di ricorrere a rilevazioni extra-contabili per estrapolare quelle spese non più presenti negli anni successivi a seguito di diversa scelta gestionale (come ad es. l'esternalizzazione del servizio rifiuti con corrispettivo), l'opzione ermeneutica più elastica, atta a ristabilire la coerenza nella serie storica dei dati considerati, in conformità ai dettami di cui alla richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2013/QMIG, a detta di questa Sezione, non potrebbe trovare applicazione trattandosi, in specie, di scelte discrezionali dell'ente che, se ben ponderate, sono idonee a comprimere in modo strutturale la spesa corrente e che, pertanto, non rivestono quel carattere di "evenienza eccezionale" idoneo a rendere giustificabile un processo di omogeneizzazione dei dati contabili a posteriori al fine di evitare che la disomogeneità dei dati da comparare possa alterare la corretta

rappresentazione del dato finale.

Ne consegue, quindi, che, in relazione a quanto rappresentato dai predetti Sindaci, ai fini del calcolo della spesa corrente nel triennio di riferimento (2011-2013) non vi sono spazi per operazioni di "sterilizzazione" non previste dalla legge.

Di contro, tuttavia, oltre alle argomentazioni formulate dalla richiamata deliberazione n. 80/2015/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria che riconduce ad omogeneità i dati relativi della serie storica da comparare attraverso la "sterilizzazione" degli effetti derivanti da eventi comunque eccezionali, sottratti ad una scelta amministrativa dell'ente, la Sezione ritiene che non possano essere ignorate le problematiche applicative che gli Enti potranno incontrare nella determinazione del valore della spesa corrente (denominatore del rapporto posto a parametro dell'obbligo di contenimento ex lett. a) del comma 557), alla stregua del parametro fissato dal comma 557-*quater*. Ciò in considerazione del fatto che, ove solo si pensi ai nuovi criteri della contabilità armonizzata, tale calcolo potrebbe essere eccessivamente condizionato dalle modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese secondo criteri diversi e non omogenei nelle diverse annualità finanziarie, rendendo la confrontabilità tra i dati dei diversi esercizi non lineare. Inoltre l'immediata coerenza dell'obiettivo di riduzione di cui sopra potrebbe penalizzare l'ente locale "virtuoso" che abbia posto in essere efficaci politiche di riduzione della spesa corrente, il quale potrebbe non essere in grado di rispettare il parametro stesso poiché impossibilitato ad operare una riduzione di pari grado della correlativa

spesa per il personale.

Questa Sezione, peraltro, è a conoscenza del fatto che, su questione analoga, ma non perfettamente sovrapponibile, a quella appena rappresentata, è stato già richiesto dalla Sezione regionale di Controllo per la Lombardia il deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite (deliberazione n. 82/2016/QMIG).

IV. In conclusione, questa Sezione, alla luce delle suesposte argomentazioni, considerato che le problematiche illustrate si prestano ad opzioni ermeneutiche non omogenee, a causa delle quali potrebbero profilarsi contrasti interpretativi tra Sezioni, e che le stesse sono di interesse generale, ritiene che in specie si configuri una questione di massima di particolare rilevanza, che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2, del D. L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, a norma del quale: *"Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività*

delle Sezioni centrali di controllo".

In particolare la Sezione ritiene che sarebbe utile l'adozione di una delibera di orientamento sui seguenti profili:

"1) se, in relazione all'individuazione delle specifiche modalità applicative ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2011-2013, assunta a parametro di riferimento per la verifica nel 2014 della riduzione richiesta dall'art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296 del 2006, attesa l'immediata cogenza del disposto normativo, si debba ricondurre ad omogeneità i dati relativi della serie storica da comparare attraverso la "sterilizzazione" degli effetti derivanti da eventi comunque eccezionali e se, quindi, sia possibile estrapolare dal calcolo della spesa corrente del triennio di riferimento quelle spese che, seppur sostenute negli esercizi 2011-2013, non risultino più presenti negli esercizi successivi in conseguenza del mutato criterio di contabilizzazione dei movimenti di bilancio o di eventi straordinari, imprevisi ed imprevedibili, comunque sottratti ad una scelta amministrativa dell'ente;

2) se, alla luce dei nuovi criteri della contabilità armonizzata che potrebbe rendere la confrontabilità tra i dati dei diversi esercizi non lineare, sia possibile considerare il riferimento contenuto nel comma 557-quater in senso dinamico e non statico consentendo, con il decorso del tempo, un progressivo adeguamento del parametro di riferimento>.

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione del Veneto sospende la pronuncia sulle richieste di parere formulate dai Comuni di Galzignano Terme (PD)

e Asolo (TV), e sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, la questione di massima in ordine alle problematiche interpretative descritte in narrativa.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti e alle Amministrazioni richiedenti.

Così deliberato a Venezia, nella camera di consiglio del 3 marzo 2016.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to Dott.ssa Elena Brandolini

F.to Dott. Josef Hermann Rössler

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

Depositato in Segreteria il 30 marzo 2016

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese